



Artigianato

& Piccola Impresa

Massa Carrara

Sped. Abb. Post. 45% art. 2c.20/B L.662/96 Filiale MS

NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO LE PRINCIPALI NOVITÀ

Dallo scorso 15 Maggio è entrato in vigore il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Si tratta di un testo ampio e complesso, costituito da 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati, che sostituisce ed abroga il Decreto legislativo 626/94 e molte altre normative, come il DPR 547/55 ed il DPR 303 del 1956.

Numerose le novità contenute nel nuovo Testo Unico: dall'allargamento del campo di applicazione, esteso ora anche ai lavoratori autonomi seppur per obblighi particolari, alla formazione "allargata" ed obbligatoria per i lavoratori e per le altre figure; dalle nuove e specifiche disposizioni per i cantieri al pesante sistema sanzionatorio (con sanzioni di tipo penale).

SPECIALE SICUREZZA



Editoriale a cura del Direttore Paolo Ciotti

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Caro Associato, dedichiamo un numero del nostro bimestrale ad uno dei temi che più stanno a cuore alla nostra associazione: la sicurezza. Come ben sai da alcuni mesi è entrato in vigore il nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro, un documento molto complesso ed esteso che racchiude, in un unico grande "libro", le nuove normative e le regole di comportamento che ogni impresa dovrà tenere d'ora in avanti. Un testo che CNA ha accettato, non senza prima aver avanzato alcune rimostranze, e che costituisce oggi la bibbia della sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.

Con questo numero speciale dedicato vogliamo metterti al corrente di tutti gli aspetti più significativi a cui dovrai attenerti e allo stesso tempo fornirti uno strumento semplice, diretto e ausiliario capace di introdurci con graduazione alle nuove normative. La nostra associazione mette la tua sicurezza, quella della tua impresa e dei tuoi collaboratori prima di ogni altra cosa ed è proprio per questa ragione che crediamo sia arrivato il momento di fare un ulteriore passo avanti tutti insieme investendo in una nuova mentalità che ponga questo grande tema sociale al di sopra di tutto e di tutti.

L'inasprimento delle sanzioni contenute non è la soluzione e non deve essere nemmeno il motivo-obbligo che ci spinge ad uniformarci agli standard e alle regole previste dal testo unico perché la sicurezza è una sfida nel futuro al pari della tecnologia e dell'innovazione. La sicurezza, e questo lo può dare solo un vero cambio di stile dell'impresa, non deve più essere associata ad un costo da sopportare ma deve, con il tempo, poter diventare la cifra distintiva, la firma inequivocabile in un mercato che sarà capace di lasciare fuori chi non rispetterà le regole.

Augurandomi che questa piccola guida sia per te motivo di riflessione e stimolo, rinnovo la piena disponibilità della nostra struttura per ogni chiarimento, informazione e consulto, e ti invito a partecipare ai prossimi eventi in programma sul tema della sicurezza nelle sedi della nostra associazione. La sicurezza prima di tutto.



Sommario

Il Giudizio di Cna Massa Carrara 3

Adempimenti per i Datori di Lavoro 4

Disposizioni per il contrasto del lavoratore irregolare 5

Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori 7

Edilizia: la normativa 9

Responsabilità dei Committenti e dei Responsabili dei Lavori 10

Convegni, seminari e corsi 12



SEDI CNA MASSA - CARRARA

PROVINCIALE: viale G. Galilei, 1/a
tel. 0585 85291 fax 0585 857440 - www.cna-ms.it e-mail: cna.carrara@cna-ms.it

MASSA: via Dorsale, 10 tel. 0585 852960 fax 0585 791303 www.cna-ms.it e-mail: cna.massa@cna-ms.it

AULLA: via I. Cocchi, 1/ (Compl. "Ex Filanda")
tel. 0187 408322 fax 0187 421717 - www.cna-ms.it e-mail: cna.aulla@cna-ms.it

ZERI: Loc. Coloretta www.cna-ms.it



**COSA PREVEDE
IL NUOVO TESTO
UNICO**

Il Decreto Legislativo n.81 del 9 Aprile 2008, entrato in vigore il 15 Maggio 2008, riorganizza le norme di sicurezza sul lavoro precedentemente in vigore in materia di sicurezza sul lavoro sostituendo ed abrogando il decreto legislativo 626/94 e molte altre norme che, tuttavia, sono

state quasi integralmente riproposte nel nuovo testo unico, e quasi sempre con modifiche non significative.

Rimangono pertanto sostanzialmente invariate le normative specifiche già contenute nel D. Lgs. 626/94 in materia di luoghi di lavoro, uso di attrezzature e dispositivi di protezione individuale, segnaletica, movimentazione manuale di carichi, rischio chimico, agenti fisici (rumori, vibrazioni, ecc).

Tuttavia, come elemento di forte novità, si rileva l'inasprimento del sistema sanzionatorio, anche di natura penale.

**ADEGUAMENTO DELLA
VALUTAZIONE DEI
RISCHI**

Le imprese attive alla data del 15 Maggio 2008 che hanno già effettuato la valutazione dei rischi in base al D. Lgs. 626/94 dovranno:

- Verificare con esperti in materia di sicurezza sul lavoro la validità

della propria documentazione, e confermare il proprio documento o l'autocertificazione (prevista per le aziende fino a 10 lavoratori). La conferma dovrà essere sottoposta alla consultazione del rappresentante dei lavoratori (ove presente) e del medico competente.

Quanto sopra a condizione che la valutazione dei rischi sia completa di TUTTI i rischi presenti nello svolgimento dell'attività lavorativa e salvo che no siano nel frattempo intervenute modifiche significative nell'attività stessa.

- Adeguare, il proprio documento o l'autocertificazione in base alle nuove disposizioni che richiedono la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti da "stress lavoro-correlato", da differenze di genere, dall'età e dalle differenze linguistiche.

Le attività nate successivamente al 15 Maggio 2008 e soggette agli obblighi del D. Lgs. 81, dovranno (entro il 29 luglio 2008) approntare la documentazione ex novo. Di seguito si elencano alcune delle principali novità contenute nel D. Lgs. 81/2008.

DIRETTORE RESPONSABILE: ANDREA BERTI - **REDAZIONE:** Avenza - Carrara - V.le G. Galilei, 1/a Tel. 0585 85291 Fax 0585 857440 in collaborazione con Studio Headline - Andrea Berti Tel. 0585-872704 -Cell. 338 41 47 298 andrea.berti@redazionevirtuale.it - www.redazionevirtuale.it - www.cna-ms.it-cna.carrara@cna-ms.it / Autorizzazione del tribunale di Massa n.175 del 26/6/79 / Sped. Abb. Post. 45% art. 2 c.20/B L.662/96 Filiale MS - Periodico N. 05/2008 **STAMPA:** Avenza Grafica - Carrara (MS) **GRAFICA:** Mediaits soc coop Tel. 0585 254444 Fax 0585 379378

**IL GIUDIZIO DI
CNA MASSA
CARRARA**

CNA Massa Carrara, pur apprezzando lo sforzo fatto dal legislatore per la elaborazione di un unico testo normativo in una materia tanto complessa e articolata come questa, e pur valutando positivamente alcune parti del

Decreto (bilateralità, attenzione ai lavoratori autonomi e alla microimprese), non può non esprimere un giudizio assai critico.

Le maggiori perplessità si concentrano in particolare sull'apparato sanzionatorio che, anche se pesantemente inasprito, non opera alcuna differenziazione tra le violazioni formali e quelle che effettivamente determina situazioni di pericolo reale per i lavoratori, in una logica punitiva che non privilegia né incoraggia, come dovrebbe, la prevenzione, la formazione continua, la informazione, la consulenza e la collaborazione fra istituzioni, imprese, sindacanti e lavoratori.

A nostro giudizio, inoltre, rimane sostanzialmente inalterata tutta la parte delle norme tecniche (oltre 250 articoli) che non ha costituito oggetto di alcun approfondimento, come dimostrano i palesi errori di coordinamento che emergono dalla lettura dei testi.

Poco si è fatto in termine di semplificazioni e riduzione degli oneri burocratici, anche se sono da apprezzare l'abolizione dei registri infortuni e la riduzione degli adempimenti in materia di nomine.

Scarse anche le risorse che si è pensato di destinare al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto per l'artigianato e la piccola impresa. Il che è ancora più incomprensibile date le ingenti risorse a disposizione dell'INAIL che potrebbero essere destinate a tale scopo.

Ad ogni modo, dal confronto con le altre organizzazioni e con il Governo, si attendono miglioramenti su questi aspetti.





ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro dovranno avere come obiettivo principale la gestione effettiva della sicurezza, attraverso il presidio di alcuni momenti determinanti già individuati dal D. Lgs. 626/94 e riproposti dal D. Lgs. 81 con

un inasprimento delle sanzioni. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento o fare autocertificazione (per le imprese fino a dieci lavoratori).

Deve anche nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp).

Questi due obblighi non sono delegabili, e qualora disattesi, sono sanzionati con la misura dell'arresto solo nel caso di attività a rischio particolare e con sanzioni pensate in tutti gli altri casi da 8 mila a 24 mila euro).

Il datore di lavoro deve nominare il Medico Competente e gli addetti al primo soccorso e antincendio. I Rappresentanti della sicurezza dei lavoratori sono eletti o designati dai lavoratori con modalità diverse per le imprese fino a 15 lavoratori e per quelle che superano questa quota.

Le nomine debbono essere allegate al documento o all'autocertificazione.

La nomina del datore di lavoro come Responsabile del Servizio di Prevenzione (confermata nelle aziende fino a 30 lavoratori) non deve più essere inviata all'Asl e alla Direzione Provinciale del lavoro (nel caso di cantieri).

Viene confermato anche l'obbligo formativo per i datori di lavoro nominati Responsabili della Sicurezza (corso minimo di 16 ore) ed introdotta la novità obbligatoria dell'aggiornamento. Per le aziende con più di 15 lavoratori è confermato l'obbligo di tenere una riunione annuale durante la quale valutare il documento per la sicurezza, l'efficacia del Dpi e i programmi di formazione e informazione attuali.



Nel corso della riunione, alla quale partecipa anche il medico competente, possono essere stabiliti nuovi codici di comportamento e obiettivi di miglioramento della sicurezza.

Per dare evidenza a tale attività, della riunione deve essere redatto apposito verbale.

Si ritiene necessario che l'azienda si adoperi attivamente al fine di dare evidenza all'attività di sorveglianza sia attraverso i verbali sopra indicati, sia attraverso un'attenta gestione del rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro mediante ricorso al potere disciplinare del datore di lavoro.



DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORATORE IRREGOLARE



Sono confermate le disposizioni contenute nella L. 123/2007 contro l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento di tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

E' stata rideterminata in misura certa (pari a 2.500 euro), la sanzione dovuta per consentire la revoca della sospensione dell'attività, che è aggiuntiva rispetto alla regolarizzazione del rapporto e alle sanzioni già previste.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a 6 mesi.


VIGILANZA In materia di vigilanza sulla sicurezza sul lavoro il Decreto conferma la competenza dell'Azienda Sanitaria Locale competente del territorio, e per quel che riguarda i soli cantieri, anche del personale ispettivo del Ministero del lavoro, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

CONTRATTI DI LAVORO, SUBAPPALTO, OPERA E SOMMINISTRAZIONE Anche in questo caso sono confermate le disposizioni previste dalla legge 123 dell'agosto 2007 in materia di contratti di appalto, subappalto, contratti d'opera o di somministrazione per i quali è obbligatorio specificare i "costi della sicurezza", redigere Documento Unico di valutazione (DUVR) sui rischi delle "interferenze" durante i lavori nel caso in cui operino più imprese, obbligo di tessera di riconoscimento e responsabilità "in solido" del committente con l'appaltatore e subappaltatore.

I contratti in essere stipulati prima dell'agosto 2007 dovranno essere adeguati con i costi della sicurezza e con il Documento sulle interferenze entro il 31.12.2008, per la loro nullità. Si ricorda che sono comprese in questa fattispecie tutte le casistiche relative sia a beni che servizi.

TENUTA A DOCUMENTAZIONE E Dalla data di pubblicazione del Decreto si dovrà continuare ad effettuare la Denuncia di infortunio, anche se con modalità telematiche. Entro i successivi sei mesi è prevista l'adozione di uno specifico decreto che invece

abolirà il Registro Infortuni. Nel frattempo si continueranno a tenere gli attuali Registri Infortuni. Quella dell'abolizione del Registro Infortuni era una delle richieste avanzate da CNA per snellire la "burocrazia" in capo alle imprese.



**Commercio
rottami
metallici
demolizioni
industriali**

Guastini Giuseppe srl
Via Silea snc Sarzana (SP)
tel. 0187 620398
fax 0187 602007
cell 3358458099

www.guastinigiuseppesrl.it





CAMPO DI APPLICAZIONE

Il decreto si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi nonché ai soggetti equiparati, quali ad esempio i soci di cooperative, o di società anche di fatto, associati in partecipazione, tirocinanti ed anche volontari.

In presenza di almeno uno di questi soggetti scatta dunque quell'obbligo ad effettuare la valutazione dei rischi, alle nomine, alla sorveglianza sanitaria, ecc.

Si allarga dunque il campo di applicazione, in quanto sono compresi anche i lavoratori autonomi (ditte individuali) seppur con modalità particolari.

I lavoratori autonomi che operano senza l'ausilio di lavoratori non debbono effettuare valutazione dei rischi, ma sono obbligati all'uso di attrezzature conformi al decreto, all'uso di dispositivi di protezione individuale e possono sottoporsi (facoltativamente) alla sorveglianza sanitaria (visite mediche) e ai corsi di formazione in materia di sicurezza.

Gli stessi obblighi sono previsti per i collaboratori delle imprese familiari.

Nel testo unico scompaiono il termine dipendente e il termine addetti, sostituiti sempre dal termine lavoratore.



FERMET *Group*

M E T A L L I

FERMET Servizi s.r.l.
bonifiche ambientali,
demolizioni industriali e civili

L'OCCASIONE s.r.l.
progettazione e
arredamenti per ufficio



stoccaggio e smaltimento rifiuti

LOGISTICA s.r.l.
trasporti

SiderGas s.r.l.
vendita ossigeno e gas tecnici

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

La formazione dei lavoratori dovrà comprendere anche l'addestramento effettuato sul luogo di lavoro da persona esperta.

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibili e deve consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento della mansione.

Quando si assume un nuovo lavoratore occorre informarlo, formarlo e addestrarlo, anche per affiancamento, e consegnarli il Dpi.

Tale attività dovrà risultare da verbali sottoscritti dal datore di lavoro, o da un suo incaricato, e dal lavoratore interessato.

Per i lavoratori immigrati, quanto sopra deve avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Una novità è costituita dal Libretto Formativo del cittadino.

Le ASL ne terranno conto ai fini della verifica di ottemperanza agli obblighi di formazione previsti dal decreto.



SAAB PUBB



SORVEGLIANZA SANITARIA

Nelle attività nelle quali la valutazione dei rischi ha evidenziato rischi per i lavoratori il datore di lavoro nomina il medico competente per l'esercizio della sorveglianza sanitaria. Il medico predisporrà il protocollo di sorveglianza. Nel protocollo di sorveglianza sono comprese le visite mediche ai lavoratori (preventiva, periodica, su richiesta dello stesso lavoratore, per il cambio di mansione, alla cessazione di rapporto - nei casi previsti).

Sempre una volta l'anno il medico è tenuto ad effettuare un sopralluogo in azienda inviando per iscritto al datore di lavoro le proprie osservazioni. Diversamente da quanto previsto dalla 626 è affidata al medico la gestione delle cartelle sanitarie di rischio dei lavoratori. Il decreto 81/80 introduce il divieto di visite preassuntive per i lavoratori, ed il divieto di adibire gli stessi ad una certa mansione prima di aver effettuato la visita preventiva, finalizzata ad individuare idoneità del lavoratore a una data mansione.



SANZIONI

Tuttavia il Decreto Legge 97/2008 posticipa l'entrata in vigore di questo particolare divieto a far data dal 1° gennaio 2009. Il decreto introduce inoltre l'obbligo formativo per gli stessi medici e quello di inviare una volta all'anno all'ASL i dati sulla sorveglianza sanitaria effettuata ed introduce sanzioni per gli stessi medici che disattendono questi obblighi. Il decreto prevede una totale rivisitazione dell'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con un forte inasprimento delle sanzioni che vanno dall'arresto da 6 a 18 mesi (nei casi più gravi), a sanzioni comunque spesso di elevata entità.

INFORTUNI MORTALI O CON LESIONI COLPOSE

Qualora si verifichi un infortunio con i feriti o morti e venga rilevata la colpa dell'azienda, ferme restando le responsabilità civili e penali in capo ai singoli soggetti, le società e gli Enti sono assoggettate alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001. Queste prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative fino a 1.500.000 mila euro e la sospensione dell'attività. Scattano inoltre l'interdizione alla collaborazione con le P.A. e alle partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta, nonché le relative imputazioni penali. Le sanzioni amministrative alle società possono essere evitate se si dimostra di aver adottato un efficace "modello organizzativo e gestionale".

COSA INTENDO PER MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

Il "modello di organizzazione e di gestione" è definito dal D. Lgs. N° 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. La disciplina contenuta nel D. Lgs. N. 231/2001 è stata ora estesa anche alla sicurezza sul lavoro. In virtù delle sue norme l'Ente non risponde per il reato commesso dai titolari e amministratori se dimostra che l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato questo modello, idoneo a prevenire i reati di omicidio colposo (art. 589 c. p) o di lesione grave (art. 590, terzo comma, c. p) commessi in violazione delle norme anticonformistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. Nelle imprese fino a 50 lavoratori l'adozione di questa tipologia di modelli rientra tra le attività promozionali finanziabili da parte dell'INAIL.

C.I.R.

Credito Italiano Recupero

I NOSTRI SERVIZI

Attività di informazione preventiva

In questa fase accertiamo con interventi diretti, la veridicità delle informazioni fornite dalle Società del potenziale cliente all'atto della richiesta di apertura di credito.

Telesollecito

Cerchiamo in questa fase di educare il cliente al rispetto delle relative norme contrattuali, comunque l'operatività viene sempre concordata con la Società cliente, efficace per la gestione portafoglio.

Recupero crediti stragiudiziale

Attività comunque personalizzata al tipo di prodotto gestito.

Recupero del bene oggetto del contratto

Qualora fosse difficile trovare con il debitore soluzioni stragiudiziali relative ai pagamenti dei sospesi contabili, è possibile provvedere al recupero del bene oggetto del credito (auto, moto, beni strumentali, etc.). Curando nel caso anche l'aspetto relativo al reperimento della documentazione necessaria, per attivare la procedura di trasferimento proprietà.

Assistenza legale

Siamo in grado, grazie a convenzione con affermato studio legale, di effettuare azione legale a quei debitori che, dopo attenta valutazione, siano in grado di definire la loro posizione debitoria.

tel. 0585 499058 Fax 0585 47016 e-mail: cirec@tiscali.it
Via Castagnola di Sopra, 47 - 54100 MASSA



NORMATIVA SPECIFICA PER CHI OPERA NEI CANTIERI

EDILIZIA - IMPIANTI - INFISSI

Il D. Lgs. N 81 comprende sia le disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili (attualmente previste nel D. Lgs. 494/96 che viene abrogato), sia le norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota (attualmente contenute nel DPR 164/56, nel DPR 547/55 e nel D. Lgs. 626/94, anch'essi abrogati).

MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Rimangono sostanzialmente invariati il campo di applicazione e gli obblighi principali già contenuti nel D. Lgs. 494/96 fra i quali:

- obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; entrambi devono essere in possesso di specifici requisiti;
- obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese o lavoratori autonomi coinvolti nei lavori;
- obbligo di redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), del fascicolo tecnico e del Pos (Piano Operativo Sicurezza)
- l'obbligo di notifica, ove prevista.

Tuttavia il Decreto introduce alcune significative novità. Viene chiarito che il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera, e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.

Viene sempre più accentuata l'incompatibilità tra coordinatore per l'esecuzione dei lavori e impresa esecutrice; coordinatore non può essere né il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, né un suo dipendente né il Responsabile della Sicurezza.

Il D. Lgs. 81 introduce due nuove definizioni:

- "impresa affidataria", con la quale si intende l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
- "l'idoneità tecnico-professionale", che è definita come il possesso delle capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Nell'allegato XVII vengono indicati i documenti che le imprese e i lavoratori autonomi dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori per attestare la loro idoneità, quali ad esempio iscrizione CCIAA, documento di valutazione dei rischi o autocertificazione, elenco del Dpi, attestazione di conformità di macchine, attrezzature o opere provvisorie al nuovo TU, attestati inerenti la formazione, DURC, ecc.



arcobaleno
di Marco Montani

- Imbiancature interne ed esterne
- Posa in opera di cartongesso
- Stucchi veneziani
- Verniciatura ed effetti antichizzati

Via Volpina 54100 MASSA TEL. 0585 040401
Marco cell. 339 1624786 Fabio 346 0827184

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il D. Lgs. 81 modifica le casistiche in cui è obbligatoria la nomina del coordinatore per la progettazione. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, e anche nei casi in cui il committente coincide con l'impresa esecutrice, occorre sempre procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione, a prescindere dall'entità o dal rischio. Sono infatti scomparse le condizioni previste dal D. Lgs. 494/96 che facevano scattare l'obbligo della nomina del coordinatore per la progettazione nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno e nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati in un allegato (lavori in altezza superiori a 2 metri, lavori di profondità superiore a 1,5 metri, ecc).

L'obbligo della nomina del coordinatore per la progettazione non sussiste però per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire. In questi casi, in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori rimane l'obbligo di redigere il PSC e il fascicolo tecnico.

Altre novità sono introdotte per il committente o il responsabile dei lavori che deve:

- verificare l'idoneità tecnico professionale non solo delle imprese esecutrici o lavoratori autonomi, ma anche dell'impresa affidataria (nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire il requisito è soddisfatto con la presentazione del certificato di iscrizione alla CCIAA, e del DURC con un'auto-certificazione sul possesso degli altri requisiti);
- accertare la regolarità contributiva e il contratto collettivo

applicato dalle imprese esecutrici (nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire, il requisito è soddisfatto con la presentazione del DUC e autocertificazione del contratto collettivo applicato);

- trasmettere all'amministrazione competente il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione prima descritta, prima dell'inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire o DIA (quest'obbligo sussiste ora anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi e in caso di lavori realizzati con proprio personale dipendente senza ricorso ad appalto).

Una ulteriore novità consiste nella sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire o DIA) o in mancanza del certificato di regolarità contributiva (DURC) in assenza del PSC o del fascicolo tecnico, ove previsti, e in mancanza della notifica preliminare, ove prevista.

RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI DEI LAVORI

Un'importante novità è introdotta in materia di responsabilità del committente. Il committente, anche se conferisce l'incarico al responsabile dei lavori, non è esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica dei seguenti inadempimenti:

- obblighi generali di sicurezza (quali, ad es. pianificazione di lavori in sicurezza, valutazione del PSC e fascicolo tecnico, designazione coordinatore di progettazione, ecc)
 - inosservanza di imprese e lavoratori autonomi
 - designazione di trasmissione della notifica preliminare.
- Lo stesso discorso vale per il responsabile dei lavori, che non

via Pradaccio, 87 - Massa
info cell. 333 32.72.076

BERNARDINI Scavi

DMG INFISSI
SERRAMENTI IN LEGNO PORTE PORTONI
SCALE PARQUET PERGOLE

SERRAMENTI IN LEGNO PORTE PORTONI
SCALE PARQUET PERGOLE
54100 MASSA - Via Massa Avenza, 18 - Tel. e Fax 0585 793612
E-mail: info@dmginfissi.it - www.dmginfissi.it



è esonerato da responsabilità (alcune di queste sono nove), anche nel caso in cui vengono designati i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEL PSC E DEL POS

Altra novità rispetto al D. Lgs. 494/96 consiste nel prevedere che l'impresa affidataria, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Inoltre viene previsto che ciascuna impresa esecutrice trasmetta il proprio POS all'impresa affidataria che, dopo averne verificato la congruità rispetto al proprio PSC, lo trasmetta al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo 15 gg dall'avvenuta verifica positiva.

SANZIONI

Le sanzioni riportate alla fine del titolo specifico sui cantieri sono state tutte sensibilmente aumentate.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Con il Decreto Legge 97/2008, pubblicato in G. U. il 03/06/08, sono stati abrogati numerosi adempimenti documentali in carico alle imprese in materia di responsabilità solidale tra appaltatrice e subappaltatore, nonché le pensate sanzioni previste in caso di inadempienza da parte del committente per

la mancata verifica del versamento delle ritenute e contributi introdotte dal Decreto Bersani.

Il Governo ha accolto quella che era una delle richieste avanzate da CNA, unitamente alle altre organizzazioni, evitando così alle imprese un sistema di obblighi pensante e ingestibile.

Rimangono in vigore le norme relative alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurati obbligatori riguardo ai lavoratori, come rimane in vigore la responsabilità solidale tra committente e appaltatore e subappaltatore relativamente agli obblighi di corresponsione dei trattamenti retributivi e contributivi con l'esclusione, in questo caso, delle ritenute fiscali.

CNA AL TUO SERVIZIO

CNA Massa Carrara offre alle imprese tutti i servizi di consulenza e formazione nel campo della sicurezza del lavoro. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 CNA Massa Carrara è in grado di supportare le aziende sia riguardo ad interventi di adeguamento di documentazione già esistenti, sia nella redazione di nuovi elaborati conformi alle recenti disposizioni.

CNA Massa Carrara svolge tutte le tipologie di corsi di formazione obbligatori ai sensi della vigente Norma in materia di sicurezza del lavoro.



LA PREPARAZIONE E LA GENTILEZZA DEL NOSTRO TECNICO ESPERTO SONO LA DIMOSTRAZIONE CHE ANCHE DOPO L'ACQUISTO CITROËN NON SI DIMENTICA DI VOI.

* Full Service

Officina - Carrozzeria. Auto sostitutive.
Gommista. Elettricità.
Accessori e ricambi di tutte le marche.

CONCESSIONARIA

F.lli Nani

AUTO NUOVE
E USATE
TUTTE MARCHE

tel. 0585 531075
via Olivetti 53
Massa



NOVITÀ E APPLICAZIONI D.LGS. 81/2008

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008, significativi adempimenti e conseguenze si sono concretizzati a carico dei Datori di Lavoro.

Risultano avvantaggiati coloro che in qualche modo avevano già dato riscontro al D. Lgs. 626/94, anche se non mancano anche per costoro ulteriori procedure.

Proviamo a procedere con ordine nelle novità:

- 1. ai fini degli obblighi di valutazione dei rischi, sono considerati lavoratori anche gli associati in partecipazione e, comunque, tutti coloro che, anche a titolo gratuito, svolgono attività in ambito lavorativo.

- 2. violazioni

che possono comportare la sospensione dell'attività: mancanza del documento di valutazione dei rischi, mancata formazione del personale, mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre ai mancati adempimenti relativi a PSC, POS, Coordinatore e protezioni anticaduta nel comparto costruzioni e manutenzioni.

- 3. obbligo di valutare tutti i rischi e non solo quelli "normati" (es. rumore, vibrazioni, movimentazione carichi, videoterminali, ecc.). In quest'ambito, particolare rilievo, anche in applicazione di specifica direttiva europea, che ha trovato riscontro in un accordo quadro Sindacati/Datori di Lavoro a livello Internazionale, si richiama l'attenzione sul rischio "stress lavoro-correlato".

Infatti il comma 1 dell'articolo 28 ("Oggetto della valutazione dei rischi") del decreto, indica che "la valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 (...)".

Dunque dal 01/01/2009 ogni valutazione dei rischi dovrà tener

conto di questo "rischio particolare" e dovrà contenere le misure di prevenzione e protezione individuate e le procedure per attuarle.

Obiettivo dell'accordo interconfederale citato, anche in previsione e ottemperanza a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008, è dunque quello di "accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato".

4. Obbligo di valutazione dei rischi distinti per genere (maschile/femminile), età (lavoratori di età diversa, incorrono in rischi diversi), nazionalità (capacità di comprendere i processi formativi e strumenti di formazione).

5. nullità dei contratti d'appalto/subappalto, se non contengono indicazioni relative ai costi sulla sicurezza.

CONVEGNI E SEMINARI DI CNA

Di fronte a questo complesso panorama, CNA Massa Carrara organizza per il prossimo mese di ottobre un convegno illustrativo, al quale seguiranno nei mesi successivi seminari specifici per operatori e Ordini Professionali, oltre ad avviare i Corsi di Formazione per RSPP, sia datori di lavoro, sia terzi incaricati.

AL VIA NUOVI CORSI SULLA SICUREZZA

Riprendono a pieno regime le attività formative di CNA Massa Carrara che dopo la pausa estiva ha messo in cantiere dei nuovi corsi di primo soccorso e pronto soccorso (e aggiornamento), e per ottenere la qualifica di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ex "626") sia per i datori di lavoro che per tutti i tecnici incaricati (moduli A, B e C). Questo percorso è obbligatorio per tutte le imprese costituite in forma di società o



ANCHE LA TUA CALDAIA VUOLE UN PO' DI CALORE

Noi le dedichiamo tutte le attenzioni necessarie per un funzionamento sicuro nel tempo.

2. formule di abbonamento
2. modi di sicurezza

Richiedi i nostri abbonamenti, una corretta manutenzione garantisce alla tua caldaia:

SICUREZZA perchè la caldaia è controllata e certificata da un professionista
RISPARMIO perchè i consumi energetici vengono ridotti
MAGGIORE DURATA del prodotto

SARZANA
Via Giannottolo 70
tel. 0187 671106
mail. info@casentro.it

LA SPEZIA
Via Leopiana 408
tel. 0187 6330894
mail. info@casentro.it

*Mettetevi in buone mani
Alla tua caldaia ci pensiamo Noi!*



Soluzioni infinite per comunicare senza limiti.

Copiare, stampare ed eseguire scansioni in bianco/nero e a colori; realizzare opuscoli e fascicoli; faxare e condividere file e informazioni, sempre con un occhio alla sicurezza e alla protezione dei dati: non ci sono limiti alla versatilità delle soluzioni Ricoh.

ROLDA V.le XX Settembre 74 G 54033 - Carrara (MS) tel. 0585.845930 fax 0585.845959 rolda@tin.it

PARTNER RICOH www.ricoh.it marketing@tin.it



che abbiamo dipendenti.

I corsi si terranno presso la sede Provincia di Cna ad Avenza in Viale G. Galilei. Per maggiori informazioni contattare Silvio Belatti presso la sede provinciale telefonando allo 0585.852916 oppure sul sito www.cna-ms.it

HACCP, OGNI MESE UN CORSO

Un corso quasi ogni mese. CNA è il tuo punto di riferimento per i corsi HACCP grazie all'organizzazione periodica e sistematica, dei percorsi formativi che hanno messo in un cassetto il libretto sanitario. I corsi, rivolti a baristi, commessi, camerieri, cuochi e personale di cucina, fornai, pasticceri, gelatieri, macellai, itineranti e fruttivendoli, ed in generale a tutte quelle categorie di operatori ed imprese che trattano generi alimentari, sono organizzati in moduli di 16, 12, 8 ore (a seconda della tipologia aziendale e delle mansioni) e possono contare sulla collaborazione dell'ASL locale e dei migliori esperti del settore. Gli interessati possono iscriversi compilando l'apposita scheda scaricabile sul sito www.cna-ms.it oppure contattare Antonio Chiappini presso la sede provinciale telefonando allo 0585.85291

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE, CORSI OGNI BIMESTRE

Corsi per il conseguimento, aggiornamento e consulenza del patentino ADR, ovvero per l'abilitazione dei conducenti a trasportare merci pericolose secondo la convenzione internazionale, ogni bimestre. E' proprio così. In CNA i corsi per il patentino vengono organizzati con frequenza bimestrale per permettere agli aspiranti trasportatori di ottenere il prestigioso "pass". Il patentino è obbligatorio per condurre veicoli a motore stradali, a livello nazionale ed internazionale, carichi di merci

pericolose rientranti nella normativa. Il corso, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvarrà della collaborazione di qualificati docenti appositamente autorizzati. Sede del corso: sede Provinciale di Avenza.

Per maggiori informazioni contattare Giorgio Favullo presso la sede provinciale telefonando allo 0585.85291 oppure sul sito www.cna-ms.it alla sezione "corsi e formazione".

RESPONSABILE SICUREZZA "626", CORSI PERIODICI

Corsi periodici con CNA per datori di lavoro e personale incaricato che intendono assumere la gestione diretta, nelle proprie aziende, del servizio di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro (RSPP) o meglio conosciuto come "626". Il corso è strutturato per complessive 32 ore e comprende un modulo di integrazione formativa anche per il primo e pronto soccorso aziendale. Per i corsi, sia datori di lavoro che RSPP incaricati, possono rivolgersi a Silvio Belatti allo 0585/852916 oppure per inviare richieste o preiscrizioni al fax 0585/852934 e all'indirizzo email sicurezza@cna-ms.it. Le schede per l'iscrizione si possono scaricare sul sito www.cna-ms.it

PER AVERE INFORMAZIONI?

A chi chiedere informazioni e come scaricare le schede di iscrizione? Semplice! Alla segreteria di CNA Formazione, la nuova "struttura" interna all'associazione che sarà a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Se vuoi fare tutto da casa vai alla sezione "Corsi e Formazione" su www.cna-ms.it oppure chiedi del Dott. Roberto Vallomini telefonando alla segreteria allo 0585-852960

in convenzione con CNA



Massa



**E' arrivato
il nuovo portale per il tuo ufficio!**

www.buffettimassacarrara.it

Ufficio

Computer

Cancelleria

Cartucce

Elettronica

Timbri

Audio/Video



REGISTRATI E VEDRAI I PREZZI A TE RISERVATI

Solo dopo la registrazione e l'accesso come socio CNA potrai verificare i prezzi riservati in convenzione

Centro BUFFETTI Segesac Srl - Via Marina Vecchia - Massa Tel.0585/810.815



ARTIGIANCREDITO TOSCANO

ARTIGIANCREDITO TOSCANO Tassi & Condizioni

CONDIZIONI BANCARIE COARGA OPERAZIONE A BREVE TERMINE												
VALIDITÀ FINO AL 30/06/2008	BNL	C.R.F. CRPT C.R.CIV	MPS	B.T.	CA.RI. PRATO	C.R.SAN MINIATO	C.R. VOLTER- RA	FEDER B.C.C.	C.R. LUCCA PISA LIVOR-	Banca Etruria	Unicredit Banca	C.R. Carrara
aperture di credito conto anticipi	6,543	6,624	6,793	6,838	6,794	6,624	6,838	6,793	6,624	6,793	6,624	6,61
partite autoliquidanti	5,793	5,774	5,943	5,988	5,944	5,774	5,838	5,943	5,774	5,943	5,774	5,76
credito export paesi area Euro	5,793	5,774	5,943	*	5,944	5,774	5,838	5,943	5,774	5,943	5,774	5,76
credito export paesi area non Euro	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Factoring			5,943									

VALIDITÀ FINO AL 30/06/2008	C.R. La Spezia	B.C.C. Cam- biano	B.C.C. For- nacette	Banca Monte Lucca	Banca Pop. Cortona	Banca Lajatico	Unipol	C.R. Città Castello	B.P. Verona e Novara	C.R. Parma Piacenza	Banca Pop. Emilia Rom.	Banco di Lucca
aperture di credito conto anticipi	6,543	6,793	6,793	6,793	6,543	6,543	6,293	6,374	6,374	6,624	6,624	6,624
partite autoliquidanti	5,793	5,793	5,943	5,943	5,543	5,943	5,293	5,524	5,524	5,774	5,774	5,624
credito export paesi area Euro	5,793	5,793	5,943	5,943	5,543	5,943	5,293	5,524	5,524	-	-	5,793
credito export paesi area non Euro	*		*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
Factoring												

*= in merito alle operazioni di credito export paesi Area non Euro il tasso Libor a 3 mesi deve essere rilevato da il Sole 24 ore in relazione alla valuta. Per le operazioni accessorie vedere condizioni allegato A di ciascuna convenzione.

Maggio 2008	
Euribor 1 mese 4,450%	Euribor 3 mesi 4,920%
Tasso di riferimento operazioni oltre 18 mesi	5,23%
ARTIGIAN CREDITO TOSCANO FILIALE DI MASSA CARRARA AGENZIA CNA	
Tasso min. scoperto di conto corrente	6,29%
Tasso min. smobilizzo commerciale	5,29%
Operazioni finalizzate ad investimenti	5,42% fisso
È, possibile accedere tramite "Artigian credito Toscano" ad affidamenti a breve termine e a finanziamenti a medio lungo termine a tassi di assoluto prestigio regolati dalla Convenzione Unica Artigiancredito Toscano. (Dott. Antonio Valenti 0585 852932)	

Trasporto marmi ALDOVARDI ENZO & C. s.n.c.



40 anni di attività... 40 anni di esperienza

TRASPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
TRASPORTO MARMINI CON MEZZI SPECIALI DI VARIE PORTATE
TRASPORTO LASTRE DIFETTATE E NON CON RIMORCHIO MAMBRUCA

Trasporto Marmi di Aldovardi Enzo & C. s.n.c. - Via dei Limoni - 54100 Massa (MS)

Ufficio e deposito

via Bordigona ang. via Noce - Zona Ind. 54100 Massa (MS) - Tel. 0585 790686 - Fax 0585258663

e-mail: tramardovardi@tiscali.it



CONDIZIONI BANCARIE CNA MASSA CARRARA						
Maggio 2008	B.T.	C.R.C.	C.R.SP	C.R.LU.	UNIPOL	MPS
Riferimento	Euribor 1 mese	Pr. Rate interno	Pr. Rate Abi in attesa di rinnovo	Pr. Rate interno	Euribor 3 mesi	Euribor 3 mesi
Tassi						
Tasso creditore	1,95%	0,75%	-	0,25%	2,92%	-----
Commissione max scoperto (su c/c)	nessuna	0,125%	-	0,25%	0,125%	Nessuna
Tasso debitore c/c	6,95%	8,375%	-	8,38%	7,92%	9,92%
Anticipo su fatture	6,15%	7,375%	-	7,875% f.c.	6,42%	7,92%
Anticipo s.b.f. e sconto port. comm.le	6,15%	7,375%	-	7,875% f.c.	6,17%	7,92%
Sconto portafoglio finanziario	6,95%	8,375%	-	-----	-----	9,92%
Anticipo export	6,15%	7,375%	-	-----	6,42%	7,92%
Valute						
Versamento cont. e banc. stesso sport.	0	0	0	0	0	-----
Versamento assegni circ. e banc. istit.	0/2-3	1	0	1	1	2
Versamento assegni turist. e vaglia post.	---	2	-----	1	-----	-----
Versamento assegni altri istituti	2-3	3	1-3	3	2	3-4
Sconto gg. Banca	4	4	10	-----	-----	4
SBF valuta accreditato su piazza	6	6-9	6-8	-----	5	6
SBF valuta accreditato fuori piazza	9	10-12	6-8	-----	7	10
RI.BA. valuta accreditato su piazza	5	6-9	5	-----	-----	6
RI.BA. valuta accreditato fuori piazza	8	10-12	5	-----	-----	8
Spese in Euro						
Commissioni SBF su Banca	----	3,32	2,25	-----	-----	2,32
Commissioni SBF su altre Banche	----	3,82	2,50	-----	-----	2,32
Commissioni RI.BA. su Banca	2,1	2,96	2,00	-----	2,20	1,65
Commissioni RI.BA. su altre Banche	2,1	3,46	2,25	-----	3,23	1,65
Commissioni insoluti SBF	2,07	2,58	5,00	-----	3,40	2,58
Commissioni insoluti RI.BA.	1,55	1,55	2,75	-----	3,40	1,65
Commissioni bonifici ordinari	1,55	-----	1,75-6,00	-----	2,06	-----
Pagamento utenze per cassa	-----	-----	-----	-----	2,58	-----
Pagamento utenze con add. permanente	esente	esente	esente	esente	esente	esente
Spese tenuta conto forfetarie annue	-----	-----	102,00	30,96	-----	-----
Costo unitario operazioni c/c	1,03	1,58	1,35	1,14	0,67	0,77
Numero operazioni c/c gratuite	200	120	150	-----	-----	80
Spese invio estratto conto	0,77	2,00	-----	-----	2,58	-----
Spese di liquidazione	12,91	14,00 (trim.)	0	20,66	7,75 trim	12,91
Spese censuarie (su c/affidati)	-----	45,00	-----	-----	-----	-----
Assegni gratuiti annui	tutti	tutti	80	tutti	tutti	tutti

Tutte le convenzioni permettono un buon risparmio di oneri finanziari ed alcune consentono un vantaggio forse ancora più importante: il risparmio di tempo conseguente dall'aver pressoché tutte le condizioni definitive a buoni livelli ed in modo trasparente, che evita di dover andare in Banca a trattare. Le variazioni di tasso con queste convenzioni sono automatiche al variare dei parametri. Per attivare la convenzione di cui sopra, è necessario presentare alla propria Banca un certificato rilasciato da CNA attestante la regolare iscrizione all'Associazione. L'associazione non risponde per eventuali variazioni non comunicate tempestivamente dalle aziende di credito.

CITROËN

F.lli Nani

scegli **F.lli Nani** e il **Full Service***,
così la tua guida sarà senza **Soste...**

* Full Service
Officina, Carrozzeria, Auto sostitutive,
Gommista, Elettrici,
Accessori e ricambi di tutte le marche.

CONCESSIONARIA
F.lli Nani

AUTO NUOVE
E USATE
TUTTE MARCHE

tel. 0585 830077
via Olivetti 55
36044



I SOCI CNA HANNO L'ESCLUSIVA

Se sei associato CNA, OPEL ti riserva vantaggi e agevolazioni imperdibili su tutti i veicoli commerciali e le autovetture della gamma Opel.

Con la Carta **CNA Servizi più** potrai usufruire di particolari condizioni d'acquisto.



CONDIZIONI SPECIALI PER GLI ASSOCIATI CNA CARTA SERVIZIPUI' SULL'INTERA GAMMA AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI SALVO VARIAZIONI DELLA CASA COSTRUTTRICE (sconto variabile in funzione del modello e della versione scelta)

fino a:

25%

di Sconto su tutta la gamma dei veicoli Opel

Veicoli Commerciali Allestibili

Veicoli Commerciali OPEL. Mai così forti, mai così attraenti..

MOVANO

23%



COMBO VAN

20%



CORSA VAN

20%



ASTRA VAN

24%



VIVARO

25%



MASSA - Via Oliveti, 102 TEL. 0585 25.60.75 - SARZANA - Via Variante Aurelia 2/A TEL. 0187 60.59.39